

VERBALE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO  
DEL 05 novembre 2020 – via Skype-

Addì 05 novembre 2020, alle ore 15,30 sono presenti i Consiglieri Avv.ti Antonio Barra (Presidente), Antonio Famiglietti (vice-Presidente) Valentina Amelio (Segretario), Carlo Frasca (Tesoriere), Elvira Festa, Ennio Napolillo, Francesco Castellano, Rosa Barletta, Carmine Freda, Tommaso Fabiano, Amato Rizzo, Modesto Prisco, Giovannangelo De Giovanni, Nello Pizza, Anna Argenio, Paola Albano, Raffaele Tecce

Sul punto n 1 dell'OdG) ovvero svolgimento udienze civili e penali. L'avv. Rosa Barletta relaziona. Stante la attuale grave situazione sanitaria, è assolutamente indifferibile intervenire con provvedimenti che, da un lato, assicurino il rispetto di tutte le norme di prevenzione del contagio e, dall'altro, la serena esplicazione dell'attività difensiva degli Avvocati del Circondario. La fotografia dei palazzi di giustizia che accolgono gli Uffici del Giudice di Pace del circondario è sotto gli occhi di tutti, le strutture purtroppo non consentono il rispetto delle misure di contenimento del Covid 19 soprattutto con l'approssimarsi della stagione invernale che determinerà l'accalcarsi di difensori, parti e testimoni negli spazi adiacenti alle aule di udienza civili e penali. Stiamo registrando un'impennata di contagi, che mette a rischio la salute di quanti frequentano gli uffici della giustizia. Bisogna rappresentare che le misure che sono state adottate finora, grazie all'impegno e alla stretta collaborazione tra il Presidente del Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, sembrano essere non più sufficienti a garantire il pieno rispetto delle misure di contenimento del Covid-19 e ciò a causa dell'inadeguatezza strutturale dei palazzi di giustizia del circondario. Al fine di garantire la sicurezza di tutti e adempiere al mandato defensionale, evitando la paralisi, come accaduto nel mese di marzo, dell'attività giudiziaria degli Uffici del Giudice di pace si rende necessario, proporre alternative alla trattazione fisica delle udienze del settore civile, consapevoli che i diritti dei cittadini che si rivolgono alla Giustizia sono costituzionalmente garantiti. Per tutte le ragioni sopra rappresentate si rende opportuno richiedere lo svolgimento delle udienze civili da remoto, presso tutti gli Uffici del GDP del circondario, come peraltro, già accade, con estremo successo, presso l'ufficio del GDP di Cervinara. Lasciando la trattazione fisica per i soli fascicoli civili che richiedono l'espletamento della prova testimoniale, che dovranno essere fissati ad orario stabilito, previa comunicazione ai difensori costituiti. L'avv Napolillo chiede, inoltre, che ciascun giudice dell'area penale, ivi compresi i giudici di pace, indichi sul documento costituente

il proprio ruolo di udienza - di cui viene data comunicazione, secondo le attuali modalità esecutive ad opera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - l'orario di ogni singolo processo, non limitandosi a suddividere i processi per fasce orarie. Ciò al precipuo fine di evitare assembramenti nelle aule e fuori dalle stesse. La misura richiesta appare indispensabile al fine di evitare che i difensori, i loro assistiti ed i testimoni impegnati in un qualsiasi processo rientrante in una determinata fascia oraria, della quale si conosce soltanto l'orario di inizio e fine, convergano simultaneamente nei pressi dell'aula di udienza, accalcandosi nelle aree ad essa immediatamente contigue. Deve infatti rilevarsi che i giudici, correttamente, non consentono l'ingresso in aula di persone non interessate al processo in trattazione invitandoli a rimanere fuori, determinando così un pericolosissimo ed inevitabile assembramento di anche trenta o più persone. È doveroso evidenziare, peraltro, che nei pressi delle aule di udienze di quei giudici che già adottano tale prassi virtuosa, non si registra alcun sovraffollamento o assembramento.

Il Consiglio, preliminarmente rileva la inadeguatezza di tutte le strutture adibite ai fini delle attività di giustizia per cui è indispensabile ed è tempo che si ricerchino soluzioni dignitose ed almeno decorose prima per il Tribunale capoluogo e poi per il Giudice di pace di tutto il circondario. Inoltre, laddove gli addetti non siano formati all'utilizzo dei sistemi da remoto, che vengano sostituiti con personale e magistrati adeguati. È evidente che disponendo di adeguate strutture potrà procedersi per tutte le controversie in via di presenza, allo stato e temporaneamente per risolvere i problemi non rimane che chiedere per tutte le controversie possibili la trattazione da remoto, limitatamente alle controversie civili, e per le altre l'indicazione oraria dell'inizio di ciascuna controversia con obbligo del rispetto degli orari previsti, con responsabilità da parte di chi li ha fissati. Con specifico riferimento alle udienze penali è indispensabile la fissazione di udienza ad orario, e non genericamente per fasce orarie. In mancanza si procederà a tutte le opportune forme di protesta.

Sul punto n. 8 dello OdG) sanificazione del Tribunale e degli Uffici del gdp. Il Presidente Barra riferisce di aver richiesto maggiore attenzione all'igiene del tribunale ed egli uffici del Gdp, con operazioni continue o almeno giornaliere . Il Consiglio ne reitera la richiesta evidenziando l'assoluta indispensabilità.

Sul punto 3 dell'Odg) relativamente all'edilizia giudiziaria . Il Consiglio da mandato all'avv Modesto Prisco, quale responsabile dei rapporti con le Pubbliche amministrazioni, perché insista con il Sindaco di Avellino per l'accertamento della resistenza delle strutture ai carichi

verticali del Tribunale di Avellino, e nel contempo di individuare e vincolare un adeguata zona per la realizzazione del nuovo palazzo di giustizia, avvalendosi della collaborazione dell'avv Carmine Freda , dell'avv Elvira Festa, e dell'avv Nello Pizza, facendo capo all'arch. Antonio Verderosa, consulente del Consiglio dell'Ordine, per tutto quanto necessario.

Sul punto n. 2 dell'Odg) sul gratuito patrocinio penale, relaziona l'avv Napolillo in ordine alla redazione del protocollo per al liquidazione delle gratuito patrocinio. Evidenzia nel contempo le criticità emerse in ordine alla presentazione delle istanze di liquidazione via telematica. Il Consiglio , chiede di dare attuazione alla disciplina della presentazione delle istanze, nel contempo però evidenzia la necessità di attuazione di modalità telematica meno farraginoso giacché l'attuale piattaforma utilizza una metodologia ormai desueta. Il Consiglio chiede che venga adottata una disciplina transitoria che consenta agli avvocati di depositare in modalità cartacea le istanze di liquidazione, nelle more di adozione della procedura telematica definitiva che auspica più semplice e funzionale.

Sul punto n. 4 dell'Odg) il Consiglio prende atto che , che laddove dovessero verificarsi situazione contrarie ai limiti di disponibilità di pubblicazione dei diari delle udienze civili e penali con gli orari per ciascun procedimento compreso in qualunque fascia e con comunicazione unica giornaliera con preavviso di almeno sette giorni , non si provvederà alla pubblicazione. L'ordine degli Avvocati Avellino provvede a pubblicare i dati delle udienze forniti dalla cancellerie per leale cooperazione istituzionale ed a beneficio degli iscritti . Le notizie riportate non possono evidentemente ritenersi sostitutive delle comunicazione e delle notifiche previste dalla disciplina processuale di riferimento.

Sul punto n. 6 dell'Odg) recupero crediti non riscossi, il Consiglio autorizza il tesoriere avv Frasca alla dilazione rateale dei crediti relativi alla tassa annuale di iscrizione all'Ordine degli avvocati, in considerazione della grave crisi economica dovuta all'emergenza epideomologica.

Sul punto n. 9) vengono approvati i pareri e gratuiti patrocini, nonché le iscrizioni cancellazioni e sospensioni

Varie ed eventuali: viene approvato il bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 della Fondazione Tranquillino Benigni .

L'avv Festa relazione in ordine a quanto riferito da numerosi Colleghi che hanno fatto pervenire alla Commissione lavoro specifiche informative, corredate dai provvedimenti giudiziari emessi, si segnala tra i Magistrati del settore Lavoro la non uniforme applicazione, ai

procedimenti ex art. 445 bis c.p.c., dell'art.152 disp. att .c.p.c. (Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali). In base a detta disposizione “nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e l'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio. A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo”. E’ stata purtroppo segnalata la emissione di provvedimenti nei quali il Giudicante ha invece richiesto, in dispregio al dettato normativo, ai fini della verifica della sussistenza in capo agli istanti delle condizioni previste dall’art. 152 disp. att. c.p.c. per l’esenzione dalle spese di lite , “la produzione in atti di documentazione fiscale attestante la sussistenza e la permanenza delle condizioni di reddito previste per l’esenzione dal pagamento delle spese processuali.....con riferimento all’anno che precede il giudizio e ai successivi”. E ciò sul presupposto che i documenti giustificativi della dichiarazione reddituale resa non fossero stati allegati. Riservate le iniziative in gravame avverso detti provvedimenti illegittimi nelle competenti Sedi a cura degli interessati, non può non censurarsi, ancora una volta, l’assoluta mancanza di omogeneità negli orientamenti espressi dal Settore Lavoro del nostro Tribunale, oltretutto in un periodo emergenziale come quello attuale in cui la gestione del contenzioso andrebbe improntata a soluzioni orientate alla semplificazione e non all’ inutile (e contra legem) appesantimento delle procedure. Per quanto esposto si auspica sollecito confronto con il

Presidente del Tribunale dott. Vincenzo Beatrice, con il Presidente di Sezione dott. Giuseppe De Tullio e con i Magistrati del Lavoro, allo scopo di rinvenire soluzioni concordate alle criticità evidenziate. Il Consiglio delega l'avv Festa a ricercare una interlocuzione con i magistrati del settore.

Alle ore 19,20 la seduta è tolta. Letto il verbale, viene approvato. Del che è verbale .

Il Consigliere Segretario

f.to Avv. Valentina Amelio

Il Presidente

f.to Avv. Antonio Barra